



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai Signori:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Prof. Avv. R. Lener - Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. V. Farina

nella seduta del 23 settembre 2021, in relazione al ricorso 6774, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I Ricorrenti espongono che, il 25 giugno 2015, su consiglio di un consulente finanziario dell'Intermediario qui convenuto, al quale avevano manifestato l'espressa volontà di non voler investire su titoli ad alto rischio vista la loro inesperienza in campo finanziario, avevano acquistato n. 250 azioni emesse dalla Banca medesima, per l'importo di € 8.965,00.

Nel 2019 giungeva la comunicazione dell'Intermediario circa le ingenti perdite azionarie maturate, per effetto del che gli odierni Ricorrenti acquisivano contezza di avere investito i loro risparmi su titoli rischiosi, da cui conseguiva la richiesta a

controparte, rimasta inevasa, di voler provvedere al rimborso delle azioni e concedere loro il recesso dalla qualità di soci.

Ciò premesso in fatto, i Ricorrenti contestano di non avere ricevuto adeguate informazioni sulle specifiche caratteristiche del titolo all'atto dell'investimento, già caratterizzato da illiquidità e da un elevato rischio; né la mera sottoscrizione della documentazione informativa sarebbe in sé idonea a rendere consapevole la clientela dei rischi a cui si esponevano. Sotto altro profilo, Parti Ricorrenti rilevano che i questionari MiFID conterrebbero informazioni non veritiere (essi sarebbero in possesso soltanto della licenza media e non di diploma o laurea), oltre che contraddittorie.

Inoltre, l'obbligo di raccogliere maggiori informazioni dai clienti sarebbe ulteriormente rafforzato dal fatto che i Ricorrenti avevano sottoscritto la clausola ove dichiaravano di non essere in grado *“di comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”*.

Infine, essi contestano che la Banca non avrebbe correttamente effettuato la verifica di adeguatezza, avendo consigliato l'acquisto di titoli caratterizzati da un elevato grado di rischio oltre che illiquidi, non adatti pertanto al profilo dei clienti che, oltretutto, avevano espressamente richiesto che i loro risparmi fossero investiti in titoli sicuri.

In considerazione di quanto sopra, i Ricorrenti chiedono che l'Intermediario *“provveda allo smobilizzo delle azioni e, per l'effetto, al rimborso del loro valore, oltre a corrispondere ai ricorrenti, la somma pari ad € 9.500,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui in narrativa”*.

2. L'Intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso.

La Banca sostiene di avere rispettato gli obblighi di trasparenza ed informazione previsti dalla normativa di riferimento e di essersi astenuta, in occasione dell'investimento, dal fornire suggerimenti volti a condizionare la valutazione da parte del Ricorrente sull'opportunità dell'acquisto.

Sotto altro profilo, viene precisato che l'ordine di acquisto, regolarmente sottoscritto dal Ricorrente, riportava, oltre alle regole di funzionamento e alle

strategia di negoziazione, anche l'indicazione della situazione di conflitto di interessi, del rischio di illiquidità e “*la valutazione dell'operazione*”; inoltre, nel modulo d'ordine era espressamente indicato che non era stata effettuata la valutazione di appropriatezza e, ciò nonostante, il Ricorrente ne aveva autorizzato l'esecuzione con apposita sottoscrizione.

In merito al mancato rimborso, la Banca sostiene che l'attuale *policy* non permette di effettuare rimborsi diretti, essendo la negoziazione delle azioni possibile solo attraverso il sistema multilaterale Hi-MTF.

Alla luce di quanto sopra, l'Intermediario chiede che il Collegio “*voglia rigettare il ricorso*”.

3. I Ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di presentare repliche.

DIRITTO

I. Stanti le evidenze in atti, fondata in primo luogo è la doglianza dei Ricorrenti in ordine al non corretto assolvimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario acquistato e sul grado di rischio ad esso sotteso.

Secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, l'intermediario è tenuto infatti a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi “in concreto” e non solo in modo meramente formalistico, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell'operazione e conseguentemente permettergli di compiere una consapevole scelta d'investimento. Nè può dirsi sufficiente, nel caso in esame, la documentazione informativa ricevuta (o la dichiarazione di averla ricevuta) in occasione della stipula del contratto quadro e dei relativi aggiornamenti (tra le molte, decisione n. 1707 del 4 luglio 2019).

È parimenti fondata la doglianza circa la mancata valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza dell'investimento. Dal modulo d'ordine risulta infatti che l'Intermediario, nonostante i Ricorrenti avessero risposto a tutte le domande contenute nei questionari MiFID di riferimento del 29 giugno 2012, ha inopinatamente dichiarato di non poter svolgere la valutazione di appropriatezza sull'assunto che le informazioni relative al livello di esperienza e conoscenza del

cliente non fossero sufficienti a tal riguardo, il che concreta un ulteriore profilo violativo accertato a carico del resistente.

Nel caso di specie, peraltro, dal questionario del 29 giugno 2012 emerge che parte Ricorrente non aveva un livello di istruzione elevato o svolto, anche in passato, una professione attinente alle materie finanziarie, e dichiarava inoltre di non avere effettuato alcun investimento su tale tipologia di titoli. Il che imponeva all'intermediario un corrispondente ed adeguato livello informativo, sulla cui base poter far scaturire scelte d'investimento effettivamente consapevoli.

2. Accertato, dunque, nei termini sopra specificati l'inadempimento dell'intermediario e ritenuto che le omissioni informative e le carenze comportamentali riscontrate abbiano avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "più probabile che non", che se Parte Ricorrente fosse stata resa compiutamente edotta dei profili di criticità insiti nell'indicata operatività non avrebbe eseguito l'investimento per cui è controversia, occorre procedere alla liquidazione del danno occorso.

3. Esso, in base alla nota informativa del 26 giugno 2015 in atti, va quantificato in misura pari all'importo effettivamente versato, pari a € 8.968,24. In linea con il criterio già utilizzato da questo Collegio in casi analoghi (tra le molte, v. decisione n. 3977 del 19 luglio 2021) da tale importo va tuttavia detratto il valore attuale delle azioni di che trattasi, come rilevabile in base al suo andamento sull'Hi-Mtf. Ne consegue che la somma da liquidare a favore dei Ricorrenti è pari a € 3.963,24 (€ 8.968,24 - € 5.005,00), oltre a rivalutazione e interessi legali.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a risarcire il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, ai Ricorrenti nella misura rivalutata di euro 4.141,59, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi